

Pubblicato il 21/04/2022

N.02634 2022 REG.PROV.CAU.
N. 03200/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3200 del 2022, proposto da Luciano Santo Carmelo Laguzza, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Tamburello, Alessandro Pizzarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Ministero della Giustizia;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Formez Pa;
- Commissione Interministeriale Ripam;

in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Santo Villani, Valentina Ali, Francesca Gullotta e Alessia Leanza, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- 1) della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia, indetto con bando pubblicato sulla G. U. n. 62 del 06/08/2021, ed in particolare della graduatoria relativa al Distretto della Corte d'Appello di Catania, redatta per l'assunzione di n. 331 unità di personale, approvata e pubblicata sul sito dedicato di Formez Pa il 14/01/2022, nella parte in cui colloca il ricorrente al 477° posto, e quindi tra gli idonei, con il punteggio complessivo di 25,65, anzichè al 225° posto, e quindi tra i vincitori, con il punteggio complessivo di 28,775, effettivamente spettantegli;
- 2) del provvedimento a firma del Direttore Generale del ministero della Giustizia del 09/02/2022, con cui si dispone l'assunzione di n. 331 addetti all'ufficio per il processo presso la Corte d'Appello di Catania, come da elenco dei vincitori ad esso allegato, nella parte in cui non ricomprende tra gli addetti da assumere anche il ricorrente, in ragione del punteggio erroneamente attribuitogli in graduatoria rispetto a quello effettivamente spettantegli;
- 3) dell'elenco dei vincitori della selezione del 06/08/2021 per addetti all'ufficio per il processo presso il Distretto della Corte d'Appello di Catania, allegato al suddetto provvedimento di assunzione del 09/02/2022 a firma del Direttore Generale del Ministero della Giustizia, sempre per quanto di ragione del ricorrente;
- 4) degli esiti della prova digitale del ricorrente;
- 5) dei verbali di valutazione dei titoli, di correzione della prova scritta e di attribuzione dei relativi punteggi;
- 6) della delibera n. 16 del 2021 della Commissione Ripam di nomina della Commissione esaminatrice;
- 7) del bando di concorso pubblicato sulla G. U. n. 62 del 06/08/2021, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente;
- 8) di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, ivi compresi gli atti di

convocazione dei vincitori e di scelta delle sedi, i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio ed ogni altro atto lesivo allo stato non conosciuto; per l'accertamento

- del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio aggiuntivo di punti 2,00 per l'ulteriore titolo universitario in ambito disciplinare attinente al profilo messo a concorso (laurea magistrale in giurisprudenza), superiore al titolo richiesto per l'ammissione al concorso (laurea triennale in scienze dei servizi giuridici);

- del diritto alla eliminazione del punteggio negativo di -0,375/0,75 erroneamente attribuitogli per la domanda n. 3 della prova scritta sostenuta ed all'attribuzione per la stessa domanda del punteggio positivo di 0,75, stante la correttezza della risposta data; e, conseguentemente, per l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere inserito nella graduatoria di merito redatta ed approvata per il Distretto della Corte d'Appello di Catania tra i vincitori del concorso, con il punteggio complessivo di 28,775, e quindi al 225° posto, o comunque in quell'altra posizione, sempre tra i vincitori, che risulterà dovuta in base al maggior punteggio spettantegli;

per la condanna

- delle Amministrazioni intime, ognuna per quanto di sua spettanza, ad attivarsi tempestivamente e debitamente per garantire al ricorrente l'attribuzione del giusto punteggio, la corretta classificazione in graduatoria tra i vincitori di concorso e le conseguenti nomina ed assunzione presso il Distretto della Corte d'Appello di Catania, con il profilo di addetto all'ufficio per il processo, con la stessa decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori assunti e/o in corso di assunzione, anche a titolo risarcitorio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2022 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, in base a una sommaria delibazione, il ricorso appare assistito da idoneo *fumus boni iuris* con riferimento alla contestazione concernente la mancata attribuzione alla parte ricorrente dei 2 punti per il possesso della laurea magistrale a ciclo unico, quale titolo superiore a quello richiesto per l'accesso al concorso, posto che *“nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate”* (T.a.r. Lazio - Roma, sez. III-ter, n. 12613/2021; T.a.r. Lazio - Roma, sez. IV, n. 1739/2022) e che parte ricorrente ha indicato il suddetto titolo nella sezione della domanda di partecipazione dedicata agli *“ulteriori titoli ... che siano il proseguimento della laurea triennale”*;

Considerato ulteriormente che il quesito relativo al piano triennale dei fabbisogni presenta profili di ambiguità, tali da non consentire di individuare con certezza la risposta esatta, e ritenuto che non sia rispondente ai principi di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione addebitare ai candidati le conseguenze negative derivanti dalla non chiara formulazione del quesito;

Considerato che quanto sopra rende necessario che l'Amministrazione prenda in considerazione i profili di illegittimità dedotti, mediante riesame – nei limiti ed ai sensi di quanto sopra esplicitato – della posizione dell'odierna parte ricorrente, da effettuarsi entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione della presente ordinanza;

Reputato inoltre necessario ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, autorizzando, in considerazione del numero elevato di contraddittori, la notifica per pubblici proclami con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce alla quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di

cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:

3.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

A mezzo di separato provvedimento collegiale, verranno liquidati, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, gli oneri conseguenti all'espletamento dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti, a carico della stessa Amministrazione, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta;

Ritenuto di fissare l'udienza pubblica di trattazione nel merito della controversia

alla data del 21 dicembre 2022;

Ritenuto che sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di lite nella presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) così dispone:

- accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, nei limiti di cui in motivazione; e, conseguentemente, onera l'Amministrazione del rinnovato esame della posizione della parte ricorrente, secondo quanto pure in motivazione specificato;
- ordina alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei modi e tempi di cui in parte motiva;
- fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 21 dicembre 2022.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Angelo Fanizza, Consigliere

Giuseppe Bianchi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giuseppe Bianchi

IL PRESIDENTE
Roberto Politi

IL SEGRETARIO

AVVISO

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Quarta, n. 2634/2022 Reg. Prov. Cau. del 21/04/2022, emanata nel procedimento n. 3200/2022 R.G..

Lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.